

## **Proposta di Legge**

Del deputato

**Mancuso**

### **Disciplina del rapporto uomo-cane per la prevenzione delle morsicature e gestione dei cani ad aggressività non controllata.**

Onorevoli colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole dettare una disciplina di principio al fine di rimediare al vuoto di normativa relativamente ai rapporti comportamentali tra padroni e cani.

I casi di aggressione di bambini e adulti da parte di cani ritenuti aggressivi portano l'opinione pubblica a gravi semplificazioni in seguito alle quali si finisce con l'abbinare l'immagine del cane al concetto di pericolo.

Ormai da anni si reitera una ordinanza del ministero della salute che individua le razze considerate pericolose; ma il vero problema non sta tanto nella natura dell'animale (relativa se si pensa che anche uno york shire può considerarsi pericoloso nei confronti di un neonato), quanto nella mancanza di educazione da parte dei possessori di cani, troppo spesso privi di adeguate conoscenze necessarie per stabilire una solida relazione uomo-cane.

Per la sicurezza delle persone, per il benessere degli animali, per ristabilire una corretta informazione si ritiene necessario intervenire legislativamente come hanno già fatto altri Paesi europei, tra cui la Francia e la Svizzera, per istituzionalizzare un approccio consapevole ad una serena convivenza uomo-animale.

Fondamentale è l'educazione. Purtroppo spesso le aggressioni sono dovute a una sbagliata gestione dell'animale che reagisce proprio in base a ciò che gli hanno insegnato i padroni; non c'è da meravigliarsi se un pitbull incitato fin da cucciolo a mordere un pupazzetto, poi si scaglia realmente contro un bambino. In questi casi risulta necessario eliminare le cattive abitudini, procedendo per gradi alla rieducazione del cane e al suo recupero.

La storia d'amicizia tra cane e uomo si perde nella notte dei tempi, ma le innumerevoli conseguenze di questa "unione" sono, oggi più che mai, sotto i nostri occhi. Il cane è entrato a far parte della vita moderna, condivide luoghi e talvolta emozioni; il verbo "addomesticare", di derivazione latina, nasce da "domesticus" che significa "appartenente alla casa".

I disturbi comportamentali scaturiscono dalla convivenza con l'uomo che influenza lo sviluppo comportamentale del cane in modo decisivo con le dinamiche di attaccamento e di abbandono: l'età di adozione, l'ambiente in cui cresce l'animale e le possibilità di socializzazione offerte al cane durante le prime fasi di vita sono determinanti; spesso l'animale è costretto ad adattarsi a ritmi e abitudini non consone alla sua natura, diventa l'oggetto di antropomorfismo da parte del proprietario, che si relaziona ad esso come fosse una persona ed aspettandosi un comportamento di conseguenza.

Gli studi riguardanti i morsi pubblicati negli ultimi 40 anni, hanno rilevato che nella maggior parte dei casi le vittime sono i padroni stessi (tre casi su cinque); che il 52% è costituito da ragazzi sotto i 15 anni di età; che l'85% degli episodi avviene nella casa dove l'animale vive.

Un fattore molto importante diventa dunque quello della prevenzione dei disturbi comportamentali. I proprietari dovrebbero essere i primi ad accorgersi dell'insorgere di un problema comportamentale nel loro cane e potrebbero quindi impedire l'aggravarsi di molte condizioni.

Il problema nasce però proprio dal fatto che la conoscenza del comportamento normale del cane non è così diffusa tra i proprietari, che spesso tardano a rivolgersi ad uno specialista. Per ovviare a questa situazione si ritiene necessario rendere obbligatori corsi di formazione di tutti i soggetti interessati: detentori dell'animale che presenta determinate caratteristiche di aggressività, istruttori e commercianti di cani. Necessarie poi le campagne di informazione, utili all'individuazione precoce dei primi sintomi di problemi comportamentali, permettendo non solo di migliorare la convivenza tra uomo e cane, ma anche, in certe situazioni, di prevenire abbandoni o l'eutanasia.

Il governo svizzero ha predisposto una serie di misure normative i cui punti chiave sono costituiti dalla formazione dei nuovi proprietari di cani, che, ad esempio, dovranno seguire dei corsi di istruzione teorica e pratica, al fine soprattutto di una loro responsabilizzazione e dalla informazione e sensibilizzazione nella consapevolezza che è impossibile sorvegliare i cittadini per vedere come trattano i loro animali. Anche la Francia ha previsto certificati di idoneità da rilasciarsi dopo corsi obbligatori che i nuovi proprietari devono seguire nel momento in cui decidono di convivere con determinati animali domestici.

In Italia esistono realtà come quelle dei dog trainer, o rieducatori del comportamento dei cani, ma il settore lascia ancora spazio a molti improvvisatori. Non esiste un'anagrafe canina a livello nazionale, l'addestramento e la rieducazione del cane sono lasciati spesso a soggetti senza idonea qualificazione; i responsabili dei canili, al momento della dazione in affido del cane, non informano adeguatamente gli aspiranti proprietari sulle caratteristiche ed esigenze del cane adottando; infine gli addetti al commercio di cani sono privi il più delle volte delle cognizioni di base di etologia, di custodia e gestione degli animali stessi, elementi necessari ad indirizzare verso un acquisto responsabile.

Per le ragioni esposte si auspica una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.

## **Articolo 1**

1. Il detentore del cane è responsabile della salute e dello stato di benessere del cane, della scelta della tipologia del cane, della sua educazione e della sua mancata sottoposizione ad un intervento correttivo o terapeutico qualora abbia presentato le manifestazioni di un comportamento alterato rispetto a quello socialmente accettabile nel contesto dove vive.

2. Si considera “detentore” del cane chiunque conviva con esso o abbia accettato di occuparsene, indipendentemente da chi sia in quel momento il conduttore dell’animale.

## **Articolo 2**

1. Il detentore che nota comportamenti patologici del cane ne informa il servizio veterinario della ASL competente per territorio, la quale, con l’eventuale ausilio di liberi professionisti competenti in materia, valuta le caratteristiche comportamentali dell’animale.

2. In base ai risultati della valutazione verrà stabilita la necessità o meno di una visita comportamentale da effettuarsi da un medico veterinario dei Servizi Veterinari della asl competente per territorio con qualifiche professionali attinenti o da medici veterinari Liberi professionisti comportamentalisti e del successivo eventuale percorso terapeutico da effettuarsi con il detentore.

3 I cani morsicatori e quelli segnalati per aggressività non controllata sono sottoposti a controllo e valutazione del rischio.

4. Sono “cani con aggressività non controllata” quelli che, non provocati, ledono o minacciano di ledere l’integrità fisica di una persona o ledono quella di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell’animale.

5. I criteri ed i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori e di quelli segnalati per aggressività non controllata nonché l’individuazione dei percorsi obbligatori terapeutici per la prevenzione delle morsicature, sono determinati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

6. Gli oneri derivanti dalle misure richieste alla rieducazione del cane sono a carico del detentore.

7. Il detentore del cane può rinunciare alla custodia del cane dichiarato ad “aggressività non controllata”, ma è obbligato a ricercare con l’amministrazione comunale competente idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ed è comunque obbligato a sostenere le spese di rieducazione e di mantenimento del cane in un canile rifugio, sino al momento di un’eventuale nuovo affidamento.

### **Articolo 3**

1. Le segnalazioni dei soggetti con aggressività non controllata, gli episodi di morsicatura ed i risultati della valutazione del rischio, sono registrati dal servizio veterinario della ASL competente per il territorio e dai medici veterinari liberi professionisti nel registro informatizzato presso l’anagrafe canina nazionale.

2. Il ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l’anagrafe canina nazionale dotata di un registro informatizzato e stabilisce quali dati devono confluire in essa.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo 3, comma 2, quantificato in 1 milione di euro annuo, si provvede per il triennio 2009, 2010, 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2008, attingendo dallo specifico accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Articolo 4**

1. Le Regioni e le Province Autonome, attraverso le ASL, gli Ordini, le Università, le Società Specialistiche in Medicina Comportamentale attivano i percorsi per la valutazione e la terapia dei cani morsicatori e ad aggressività non controllata, i corsi di formazione per tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione dei cani nonché campagne di informazione, anche presso le scuole dell’obbligo, al fine di accrescere l’educazione civica ed il senso di responsabilità nei confronti degli animali da compagnia tra coloro che si accingono ad acquisire a qualunque titolo un cane circa le caratteristiche dell’animale, tra le quali: il benessere, la salute, l’educazione, la prevenzione dei problemi comportamentali, le esigenze di vita, le normative in vigore e gli altri fattori da tenere in conto per una scelta consapevole in considerazione anche dell’ambiente in cui il cane sarà inserito.

### **Articolo 5**

1. Gli allevatori e gli educatori cinofili devono frequentare a loro spese appositi corsi di formazione al fine dell'acquisizione di una certificazione che attesti l'idoneità allo svolgimento della attività.
2. Il ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I canili ed i rifugi per cani devono dare in affidamento soggetti ben socializzati e segnalare al futuro proprietario di eventuali problemi pregressi identificati del cane adottato.
4. Per ogni struttura deve essere individuato un medico veterinario libero professionista quale responsabile sanitario.
5. Sono vietati:
  - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
  - b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani;
  - c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
  - d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  - e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali.

## **Articolo 6**

1. Chiunque esercita l'attività di "commercio di animali da compagnia", ingrosso e dettaglio, deve frequentare a proprie spese appositi corsi di formazione al fine dell'acquisizione di una certificazione che attesti di possedere cognizioni di base di etologia, di custodia e gestione degli animali stessi ed elementi necessari ad indirizzare verso un acquisto responsabile, al fine della prevenzione degli abbandoni.
2. Il ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio, è subordinata alla verifica della certificazione di frequenza al corso di cui al comma 1 del presente articolo e alla individuazione di un medico veterinario libero professionista quale responsabile sanitario.

## **Articolo 7**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, le regioni ed i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, emanano decreti e regolamenti di esecuzione della presente legge.